



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
BASILICATA**

Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento,  
Lifelong learning e supporto agli Studenti - POLiS  
Ufficio Lifelong Learning

Decreto  
Allegati n. 1  
Anno 2025

Oggetto: Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinati a **docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno** senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione – I ciclo.

## II RETTORE

- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e in particolare l’articolo 6;
- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive integrazioni e modificazioni e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO** il D.M. 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”* e in particolare l’articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;
- VISTO** il D.I. 7 agosto 2020, n. 90, che modifica l’art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;

- VISTO** il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l’articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO** il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che, al fine di sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che “*la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)*” e che “*le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE*”;
- VISTO** il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell’università e della ricerca, nonché dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante “*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*” e, in particolare, le Tabelle A, B e C;
- VISTO** il decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni normative di cui all’articolo 6 del decreto-legge 71 del 2024, finalizzato ad elevare la qualità dell’inclusione scolastica assegnando, agli alunni e studenti con disabilità, personale docente con adeguata specializzazione, per garantirne al meglio il diritto allo studio;
- VISTO** in particolare, l’Allegato B al decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75 recante i posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 sopra citato, distinti per grado di istruzione;
- VISTO** l’avviso inviato alle Università con la nota prot. 20365 del 22 maggio 2025 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato accademico, nella seduta del 28 maggio 2025, e dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2025, con le quali è stato disposto di proporre al MUR l'attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinati a docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1657 del 26 giugno 2025, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a erogare il primo ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinati a docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione e sono stati ripartiti tra gli Atenei i posti disponibili;

**VISTO** il D.R. n. 307 del 2 luglio 2025, con il quale è stata disposta l'attivazione del percorso di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 71/2024, destinato a docenti che, abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione, nonché è stata affidata la direzione del medesimo corso alla Prof.ssa Marika Calenda ed è stato costituito il Consiglio del Corso;

**VISTO** il D.R. n. 340 del 16 luglio 2025, con il quale è stato determinato il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 del D.L. n. 71/2024;

**SENTITO** il Consiglio del Corso di specializzazione,

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Indizione**

**1. È indetta la selezione** per l'accesso al I ciclo dei percorsi di formazione ai sensi dell'**art. 6 del decreto-legge 71/2024**, destinati a **docenti che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno** senza titolo di specializzazione sul medesimo grado di istruzione.

### **Art. 2 – Posti disponibili**

**1.** Il numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di scuola, come definito nell'Allegato A al

Decreto Dipartimentale 26 giugno 2025, n. 1657, è il seguente:

<b>Ordine e grado di scuola</b>	<b>Numero complessivo posti</b>
Scuola dell'infanzia	<b>11</b>
Scuola primaria	<b>56</b>
Scuola secondaria di primo grado	<b>5</b>
Scuola secondaria di secondo grado	<b>3</b>

### **Art. 3 – Requisiti di ammissione**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M 24 aprile 2025, n.75, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente bando i candidati **in possesso dei seguenti titoli:**

a) **Titolo di studio necessario per l'insegnamento nel grado di istruzione scolastica**, come di seguito specificato:

**Per la scuola dell'infanzia e primaria** uno dei seguenti titoli di studio

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

**Per la scuola secondaria di primo e secondo grado** uno dei seguenti titoli di studio

- **laurea magistrale o magistrale a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti** di cui alla:
  - Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, aggiornata con D.M. 9 maggio 2017, n. 259;  
ulteriormente revisionata e aggiornata dalle:
  - Tabella A allegata al D.I. 20 novembre 2023, n. 221;
  - Tabella A allegata al D.I. 22 dicembre 2023, n. 255.

La **coerenza** del titolo di studio posseduto **con la classe di concorso prescelta** deve essere autocertificata durante la procedura di presentazione della domanda e, qualora sia previsto il conseguimento di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, pena la non ammissione alla

selezione, deve essere compilata nell'**Allegato 1 "Autocertificazione requisiti"** la parte relativa all'autocertificazione dei CFU per l'accesso alla classe di concorso.

- **relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico**, requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Tabella B, aggiornata con D.M. 9 maggio 2017, n. 259 (Diploma).

**I candidati in possesso di titolo non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane e il titolo è valutato ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice.

- b) **Almeno tre anni di servizio su posto di sostegno**, anche non continuativi, **svolti alla data del 31 agosto 2024**, nelle scuole statali o paritarie **negli ultimi 5 (cinque) anni** sul medesimo grado di istruzione per il quale si chiede l'iscrizione.

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni, ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per l'infanzia, entro il 30 giugno.

2. Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui al presente bando deve essere autocertificato, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in sede di compilazione della domanda online.
3. **Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione.** L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti di accesso.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle autocertificazioni emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato è escluso dalla selezione, ovvero, se già iscritto, decade automaticamente dall'iscrizione.
5. **In nessun caso si ha diritto al rimborso del contributo pagato ai fini della partecipazione alla selezione e delle tasse di iscrizione già versate.**

#### **Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione**

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la procedura online, **entro le ore 23:59 del 31 luglio 2025**. A tal fine è necessario **collegarsi alla pagina <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>**, registrarsi e seguire la procedura guidata (Segreteria → Test di ammissione).
2. I candidati che sono già studenti (o lo siano stati nel passato) presso l'Università degli Studi della Basilicata, devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
3. Durante la procedura di presentazione della domanda, pena la non ammissione al percorso, dovrà essere effettuato l'upload dell'**Allegato 1 "Autocertificazione requisiti"** al presente bando,

scaricabile al link <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo13697.html>.

4. Completata la procedura online, i candidati potranno stampare la ricevuta dell'avvenuta iscrizione e dovranno effettuare il pagamento del contributo di ammissione alla selezione di **euro 80,00**, utilizzando la Piattaforma **PagoPA**, nella sezione "**Segreteria → Pagamenti**".
5. Il pagamento del **contributo di ammissione**, pena la non ammissione alla selezione, **deve essere effettuato entro la medesima scadenza del 31 luglio 2025**.
6. **Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile in nessun caso.**

#### **Art. 5 – Graduatorie**

1. In caso di eccedenza di iscrizioni, a seguito dei lavori di apposita commissione nominata con decreto rettorale, l'Ateneo stilerà una graduatoria per ciascun grado di istruzione, con le seguenti modalità, di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. del 24 aprile 2025, n. 75:
  - assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento;
  - in caso di ulteriore parità, assegnando priorità al docente più giovane.
2. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del D.M. del 24 aprile 2025, n. 75.
3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato con successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale.
5. **Le graduatorie sono pubblicate nell'Albo Ufficiale online** dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sono consultabili, altresì, sul sito web dell'Ateneo <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo13696.html>.
6. **Tale pubblicazione costituisce l'unica fonte ufficiale di informazione e non saranno inviate comunicazioni personali agli interessati.**
7. I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il termine perentorio indicato nel decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.

#### **Art. 6 – Iscrizione e Tasse**

1. I candidati ammessi dovranno regolarizzare l'iscrizione utilizzando **esclusivamente la procedura online** <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do> **entro il giorno e secondo le modalità che saranno rese note con apposito avviso all'atto della pubblicazione delle graduatorie.**
2. In caso di mancata osservanza del termine fissato per l'iscrizione, i candidati saranno considerati **rinunciati** e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati che

seguono secondo l'ordine della graduatoria. Questi ultimi candidati dovranno regolarizzare l'iscrizione entro il termine perentorio che sarà comunicato dall'Amministrazione.

3. L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della **tassa di iscrizione pari a € 1.300,00**, cui devono essere aggiunte l'**imposta di bollo di € 16,00** e la **tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00**, da versare direttamente all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU).
4. La **tassa di iscrizione di € 1.300,00** è suddivisa in **due rate**:
  - **prima rata di € 650,00**, comprensiva dell'imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale, da pagare **all'atto dell'iscrizione**;
  - **seconda rata € 650,00**, da pagare **entro il 31 ottobre 2025**.
5. L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata. Non sono ammesse deroghe.
6. Contestualmente al pagamento della prima rata, deve essere effettuato anche il pagamento della **tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00**. Tale pagamento, da corrispondere direttamente alla Regione Basilicata, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid, <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departament.jsp?dep=100435&area=3026560>, indicando la causale "Percorsi sostegno ex art. 6 D.L. 71/2024 Unibas – Codice fiscale \_\_\_\_\_" (dello studente).
7. Tutti gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio erogato dall'Ateneo sono coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni occorsi durante le attività di formazione. Gli oneri della copertura assicurativa sono ricompresi nella **tassa di iscrizione**.

#### **Art. 7 – Incompatibilità**

1. La frequenza dei percorsi di specializzazione oggetto del presente bando, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è **incompatibile** con l'iscrizione ad altro corso di studio a frequenza obbligatoria.
2. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente bando preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

#### **Art. 8 – Inizio, svolgimento, durata e superamento del corso**

1. La data di inizio delle attività e il calendario delle lezioni saranno pubblicati, successivamente alle immatricolazioni, sulla pagina web del corso, al link <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo13693.html>.



2. I percorsi di formazione di cui al presente bando prevedono l'acquisizione di **40 crediti formativi universitari (CFU)**. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
3. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011.
4. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in **modalità telematica**, comunque **sincrona**; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate a uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
7. **La frequenza è obbligatoria.**
8. **Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.**
9. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti **esami in presenza** al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con un **esame finale espresso in trentesimi**, che si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
12. L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
13. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica tra il voto risultante dalla media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione delle attività formative del corso (insegnamenti e laboratori) e il voto attribuito all'esame finale. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.
14. Alla conclusione dei percorsi, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno superato il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

15. I corsi di specializzazione sono attivati per un numero di posti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario, suddiviso nei quattro gradi. In tal caso l'Ateneo avrà cura di garantire, nell'ambito degli insegnamenti previsti, la specificità dei singoli gradi di istruzione, ferma restando la diversificazione per ciascun grado di istruzione dei laboratori.

#### **Art. 9 – Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la responsabile dell'Ufficio Lifelong Learning del Centro di Ateneo POLiS.
2. Per eventuali richieste di informazioni scrivere, esclusivamente, a [sostegno@unibas.it](mailto:sostegno@unibas.it).

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte delle Commissioni esaminatrici e di soggetti esterni appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [rpd@unibas.it](mailto:rpd@unibas.it).
6. L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (legge 104/1992 e



legge 170/2010).

#### **Art. 11 – Pubblicità**

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno pubblicati nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e saranno consultabili, altresì, sul sito web dell'Ateneo <https://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo13696.html>.

#### **Art. 12 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili.

**IL RETTORE**  
**(prof. Ignazio M. MANCINI)**

BA/CB